

Allegato “A” costituzione dell’Associazione “500TORINO CLUB ITALIA”

STATUTO

ASSOCIAZIONE

Articolo. 1

Denominazione, sede e durata

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 della Costituzione italiana e degli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile è costituita la libera A, senza finalità di lucro, denominata

“500TORINO CLUB ITALIA”.

L’Associazione ha sede in **Torino, Corso Monte Cucco n. 115**; l’Associazione potrà comunque esplicare la propria attività sull’intero territorio nazionale ed anche all’estero. L’associazione è costituita a tempo indeterminato.

Articolo. 2

Oggetto e scopi

L’Associazione è un’istituzione a carattere autonomo, libero, apolitico ed aconfessionale e non ha fine di lucro; l’Associazione inoltre si uniforma, nello svolgimento della propria attività, a principi di democraticità della struttura, di uguaglianza dei diritti per tutti gli associati e di elettività delle cariche associative.

L’associazione si propone quale scopo principale:

≈ incoraggiare, promuovere, perfezionare e favorire la conservazione ed il recupero di qualsiasi modello di FIAT 500 e suoi derivati costruite ed assemblate nel periodo storico che intercorre dall’anno 1957 all’anno 1977, valorizzandone gli aspetti progettuali, tecnici e costruttivi; la relativa storia, l’importanza ai fini del costume e dal made in Italy, nonché le ricadute e l’influenza a livello sociale;

≈ la promozione, la diffusione, la tutela e lo sviluppo dell’immagine legata al marchio ed ai vari modelli di FIAT 500, favorendo la partecipazione attiva dei cittadini

alla vita culturale, sportiva e ricreativa;

≈ l'organizzazione di attività culturali, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento tecnico e del design, allo scopo di divulgare la conoscenza della FIAT 500 in genere, creando, altresì, in particolare per i giovani e le loro famiglie, momenti di ritrovo e di aggregazione;

≈ la pratica e la promozione di ogni attività di carattere ricreativo, culturale e sociale, finalizzata al miglioramento fisico e psichico dell'individuo;

≈ l'organizzazione e la gestione di luoghi di ritrovo e simili, nonché dei servizi connessi, bar, ristoranti strutture ricettive ed affini, proprie o di terzi, anche mediante la sottoscrizione di convenzioni con enti pubblici e privati;

≈ la creazione, organizzazione e gestione di un archivio cartaceo e telematico di testi, riviste, libri e pubblicazioni afferente ogni aspetto inerenti i vari modelli di FIAT 500 e l'automotive in genere, ivi compresi progetti e disegni a carattere tecnico e commerciale;

≈ incoraggiare, promuovere, perfezionare e favorire la conservazione ed il recupero di qualsiasi modello di vetture e motoveicoli storici, con particolare riferimento al made in Italy, valorizzandone gli aspetti progettuali, tecnici e costruttivi, nonché la relativa storia;

≈ l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni culturali, storiche e ricreative in genere.

Per attuare, inoltre, le finalità istituzionali, l'Associazione potrà organizzare gare di ogni tipo quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di regolarità, agonistiche e non, di velocità e cronoscalate, concorsi, stage, manifestazioni ed altre iniziative specifiche, miranti alla promozione, al coordinamento e alla pratica, anche a scopo formativo, delle discipline legate ai vari modelli di FIAT 500 ed all'automotive in

genere.

L'Associazione, qualora lo riterrà opportuno, potrà affiliarsi ad altri Enti, Associazioni e Federazioni, il cui Statuto e Regolamento si impegnerà a rispettare e far rispettare ai propri associati e collaboratori.

A fini organizzativi, l'Associazione potrà acquisire a titolo di proprietà, locazione o comodato strutture ed attrezzature idonee alla pratica delle discipline oggetto della propria attività. L'Associazione potrà, inoltre, compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, commerciali, pubblicitarie connesse e correlate agli scopi istituzionali e necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie.

Allo scopo di raggiungere un ottimale livello organizzativo, necessario per il conseguimento degli scopi istituzionali previsti, l'Associazione potrà istituire, al proprio interno, Sezioni eventualmente dotate di un proprio Regolamento.

Resta inteso che i responsabili delle suddette Sezioni dovranno, comunque, rispettare e far rispettare le norme previste dal presente Statuto e dai Regolamenti impartiti dagli Enti eventualmente collegati.

L'Associazione si propone, infine, di svolgere, occasionalmente, anche altre attività (commerciali e non) connesse agli scopi istituzionali, al fine di reperire i fondi necessari al raggiungimento delle proprie finalità. In via esemplificativa, e non esaustiva, si elencano talune delle suddette attività:

a) svolgere manifestazioni, esposizioni, mostre, aperte al pubblico ed aventi per tema la FIAT 500 in genere;

b) predisporre dei centri di servizio per gli associati e i cittadini interessati allo studio e alla pratica delle attività dell'Associazione e all'acquisto di beni e servizi per la stessa;

c) istituire corsi di preparazione, a tutti i livelli, della disciplina prevista

dall'Associazione, compresi corsi di aggiornamento e di preparazione per progettisti,

designer e tecnici;

d) promuovere lo scambio con altre associazioni aventi finalità analoghe, in Italia e all'estero, organizzando viaggi di approfondimento e di conoscenza;

e) gestire centri di ritrovo per gli associati, anche di altre associazioni con finalità analoghe, con possibile attività di somministrazione di alimenti e bevande;

f) pubblicare riviste, videocassette e altro materiale a fine divulgativo e conoscitivo;

g) aprire e gestire un sito Internet.

L'Associazione potrà aderire, sempre che ciò sia conforme alle finalità statutarie, a confederazioni, enti ed organismi aventi scopi analoghi a quelli statutari, esistenti o da costituire.

L'Associazione potrà dotarsi di un distintivo sociale che verrà ideato, stabilito ed eventualmente registrato dal Consiglio Direttivo con voto unanime.

Articolo. 3

Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

a) quote associative ordinarie;

b) quote associative suppletive e aggiuntive dei soci;

c) donazioni, eredità, legati e lasciti testamentari;

d) erogazioni liberali e/o contributi da parte di persone fisiche, società, enti pubblici e privati;

e) entrate derivanti da attività connesse agli scopi istituzionali;

f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive;

g) entrate derivanti da raccolte di fondi ed altre attività occasionali e saltuarie;

h) entrate derivanti dall'organizzazione di manifestazioni, incontri, conferenze, congressi, seminari e simili ;

i) rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione;

j) locazione o affitto di beni mobili e immobili;

k) ogni altra entrata che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente.

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Nel caso di raccolta di fondi e altre attività di carattere commerciale occasionali e saltuarie, l'Associazione provvederà a redigere l'apposito rendiconto previsto dalla normativa vigente.

Articolo. 4

Associati

Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini italiani e stranieri che ne facciano richiesta scritta, che siano accettati dal Consiglio Direttivo, che versino la quota di iscrizione e che dichiarino nella domanda scritta di ammissione:

≈ di voler partecipare alla vita associativa;

≈ di accettare, senza riserve, lo Statuto dell'Associazione e le norme regolamentari interne circa l'utilizzo delle attrezzature e dei beni dell'Associazione;

≈ di rispettare lo statuto;

≈ di accettare e rispettare le norme e le direttive degli Organismi a cui l'Associazione ha deciso di affiliarsi.

Fra gli aderenti all'Associazione sono previste le seguenti categorie di Soci:

I) Soci Fondatori: coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'associazione ed hanno profuso risorse e denaro per fondare il club;

II) Soci Onorari: coloro che, per particolari meriti personali o professionali, si sono distinti nei campi delle attività istituzionali e vengono, per questo, dichiarati tali dal Consiglio Direttivo;

III) Soci Ordinari: coloro che possiedono autoveicoli storici e d'epoca. Verranno nominati dal Consiglio Direttivo su invito dello stesso ovvero a domanda degli interessati favorevolmente accolta.

IV) Soci Operativi: tutti coloro che, pur non essendo titolari di autovetture storiche e d'epoca, nutrono simpatia ed interesse verso gli scopi del Club e vogliono partecipare attivamente ed in via continuativa alla vita dell'associazione promuovendone le iniziative. Hanno pari diritti e doveri dei Soci Ordinari;

V) Soci Sostenitori: coloro che, riconoscendo nelle finalità dell'associazione un valore sociale, culturale ed educativo, partecipano allo svolgimento delle attività associative ma corrispondono quote annuali minori non avendo le qualifiche di cui ai punti precedenti.

VI) Soci Juniores: coloro che, di età inferiore ad anni 18, verseranno l'apposita quota associativa, così come deliberata ed approvata, aderendo allo svolgimento delle attività associative non potendo, tuttavia, esercitare diritto di voto.

VII) Soci Collaboratori: coloro che prestano la loro opera spontaneamente e gratuitamente, senza alcun fine di lucro, nemmeno indiretto.

La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi per tutti gli associati. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione

alla vita associativa.

Tutti i soci maggiorenni di cui alle lettere I-II-III-IV hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, per l'approvazione dei rendiconti preventivi e consuntivi, nonché per le sedute straordinarie. Per le restanti materie di carattere ordinario, viceversa, ogni associato ha diritto ad un voto. Il numero degli iscritti all'Associazione è illimitato. Tutti i soci sono vincolati all'Associazione per la durata di un anno sociale.

La quota associativa è stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo; non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di aderente. Le quote associative non sono trasmissibili né rivalutabili.

L'iscrizione all'Associazione deve essere rinnovata annualmente entro il termine fissato da Consiglio Direttivo.

La qualifica di associato viene meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissione volontaria, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;
- b) per morosità, qualora il socio, non avendo comunicato disdetta e rimasto in arretrato con il pagamento della quota sociale, non provveda a regolarizzare la propria posizione entro quindici giorni dall'invito rivoltagli dal Consiglio Direttivo a mezzo lettera raccomandata;
- c) per radiazione, nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti fatti:
 - ≈ inadempienza agli obblighi del presente Statuto;
 - ≈ inadempienza alle prescrizioni del Regolamento interno;
 - ≈ inadempienza allo Statuto e ai Regolamenti stabiliti dalle Federazioni a cui l'associazione sia affiliata;
 - ≈ azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'Associazione;
 - ≈ condotta contraria alle attività dell'Associazione;

≈ quando siano intervenuti motivi che, per la loro gravità, rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

La radiazione viene deliberata dal Consiglio Direttivo. La delibera di esclusione deve essere comunicata al socio mediante lettera raccomandata; contro tale delibera è ammesso ricorso all'assemblea e la decisione è inappellabile.

I soci morosi, per essere riammessi, devono versare tutte le quote sociali arretrate.

Articolo. 5

Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno diritto:

≈ di partecipare alle assemblee di propria competenza, se in regola con il pagamento della quota associativa, e di votare direttamente per l'approvazione degli argomenti all'ordine del giorno;

≈ di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;

≈ di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;

≈ di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione posti a disposizione dei soci;

≈ di frequentare i locali dell'Associazione e usare le strutture, nel rispetto delle norme stabilite dall'apposito Regolamento interno.

Gli associati sono obbligati:

≈ ad osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

≈ a pagare la quota associativa di propria competenza;

≈ a svolgere le attività preventivamente concordate;

≈ a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;

≈ a pagare i contributi aggiuntivi deliberati dal Consiglio Direttivo;

≈ a utilizzare correttamente gli impianti e le attrezzature dell'Associazione, impe-

gnandosi alla conservazione e al buon uso delle stesse.

Articolo. 6

Quote associative e contributi

Le quote associative, stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo, sono dovute per intero, indipendentemente dalla data di iscrizione dell'associato. L'associato che cessa, per qualsiasi causa, di far parte dell'Associazione ha l'obbligo di versare la quota associativa annuale relativa all'esercizio sociale nel corso del quale è avvenuta la cessazione della qualità di associato.

Articolo. 7

Organi sociali

Sono organi dell'Associazione.

- a) l'assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'organo di controllo, qualora istituito.

Articolo. 8

Assemblea degli associati

L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti gli aderenti secondo la propria competenza che si trovino in regola con il pagamento della quota associativa.

L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente o da altra persona delegata dal Presidente; il Presidente nomina un Segretario, il quale dovrà redigere il verbale dell'assemblea controfirmandolo insieme al Presidente. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità della convocazione e della costituzione, nonché il diritto dei presenti di intervento alla stessa.

La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta l'anno, per l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto consuntivo dell'anno precedente, proposti dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea in forma ordinaria delibera, inoltre, sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci, sulla nomina del Presidente del Collegio dei Sindaci, sulla nomina del Revisore contabile e sulle materie deferite alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto.

L'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria, recante la data della prima riunione e dell'eventuale seconda riunione, viene comunicato per iscritto a ciascun interessato, a cura del Presidente del Consiglio Direttivo o di chi ne fa le veci, oppure è reso pubblico nella sede sociale e, in entrambi i casi, almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea di prima convocazione e deve contenere l'ordine del giorno dettagliato.

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aventi diritto a partecipare e delibera con la maggioranza di voti dei presenti. In seconda convocazione l'assemblea è valida con la presenza di almeno 1/5 degli aventi diritto e delibera a maggioranza dei presenti.

L'assemblea degli associati ha luogo in via straordinaria ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione medesima; in particolare l'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche e/o integrazioni dello Statuto.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, quando sono presenti almeno i 2/3 degli aventi diritto a partecipare e delibera a maggioranza dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea da altri associati, tuttavia ciascun associato non può farsi portatore di più di cinque deleghe; non è ammesso il

voto per corrispondenza.

La convocazione dell'assemblea può avvenire anche su richiesta motivata di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo o di un decimo degli associati: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

Articolo. 9

Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di consiglieri non inferiore a tre, nominati dall'assemblea dei Soci preposti. I membri del Consiglio Direttivo devono essere scelti fra i Soci Fondatori tuttavia, qualora gli interessati non accettino la carica, possono essere nominati i restanti Soci con privilegio degli Onorari ed Ordinari.

Il Consiglio Direttivo resta in carica per un triennio tacitamente rinnovabile una volta ovvero sino a revoca anticipata o dimissioni ed i suoi componenti possono essere rieletti. Non possono far parte del Consiglio Direttivo persone aventi in corso provvedimenti disciplinari.

È fatto divieto ai consiglieri di ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni nell'ambito del medesimo settore di competenza, ovvero nell'ambito della medesima disciplina, salvo espressa autorizzazione scritta. La carica di consigliere è gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in conseguenza della carica ricoperta.

Ciò detto al Consiglio Direttivo, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle sue funzioni, potrà essere assegnato un compenso annuo la cui entità verrà determinata su volontà dell'Assemblea Ordinaria dei Soci.

In tale evenienza la suddivisione del compenso è stabilita dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri entro i limiti dell'ammontare deliberato dall'Assemblea dei Soci.

L'Assemblea Ordinaria dei Soci, anche nel corso del mandato, potrà anche assegnare ai componenti l'Organo Amministrativo una indennità di fine rapporto da costituirsi mediante accantonamenti annuali la cui quantificazione è demandata all'Assemblea stessa.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno per redigere il bilancio consuntivo e la relazione illustrativa al rendiconto, nonché per definire gli indirizzi ed il programma di attività per il nuovo esercizio. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o, in sua assenza o impedimento, del Vicepresidente e quando ne faccia richiesta uno o più consiglieri o un componente dell'organo di controllo, se esistente. Le riunioni avvengono nella sede sociale o altrove.

L'avviso di convocazione deve essere inviato, mediante lettera raccomandata o altro strumento idoneo, al domicilio di ciascun consigliere e di ciascun membro dell'organo di controllo almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione e dovrà contenere la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione stessa.

La convocazione potrà essere fatta anche mediante telegramma, con preavviso di almeno 36 (trentasei) ore. In difetto di tali formalità e termini, il Consiglio delibera validamente con la presenza di tutti i consiglieri in carica e dei componenti effettivi dell'organo di controllo (se nominato).

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente del Consiglio.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente; in mancanza, dal membro più anziano.

I verbali delle riunioni, trascritti nell'apposito Libro sociale sotto la responsabilità del Presidente del Consiglio, sono letti seduta stante e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

DECISIONI MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA O SULLA BASE DEL CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

Salvo quanto previsto nei commi precedenti le decisioni del Consiglio Direttivo possono essere adottate anche mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun consigliere il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La procedura in oggetto potrà svolgersi con le modalità prescelte dal Consiglio, ovvero dal soggetto che attiva il procedimento decisionale.

Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Colui che ha assunto l'iniziativa del procedimento, decorso il termine di cui sopra, dovrà comunicare agli organi sociali ed a tutti i soci se la proposta è stata accolta ovvero se è stata respinta, indicando distintamente il nominativo dei favorevoli, dei contrari, degli astenuti e di chi non si è pronunciato.

Nel caso di decisione assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei votanti che rappresentano almeno i due terzi del Consiglio.

RIUNIONI MEDIANTE MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE

Il Consiglio, qualora se ne ravvisi la necessità o anche solo l'utilità o l'opportunità,

può essere validamente tenuta con mezzi di telecomunicazione (audio/video-conferenza), purchè ricorrano le condizioni sopra previste. Verificandosi dette condizioni, l'adunanza si considera convocata nel luogo ove si trovano il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

La riunione (quale sia il metodo seguito) è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al Presidente constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento della trattazione ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. Il verbale deve indicare la data della seduta e, eventualmente anche in allegato, l'identità dei partecipanti e le cariche rappresentate da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche tramite apposito allegato, l'identificazione dei soggetti favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente e, nello stesso, devono essere riassunte, su richiesta degli intervenuti, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale della riunione, infine, deve, senza indugio, essere trascritto per conoscenza nel libro verbali del Consiglio Direttivo.

* * *

Al Consiglio sono conferiti i più ampi e illimitati poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ad eccezione di quanto espressamente riservato all'assemblea degli associati dalla legge o dal presente Statuto.

Spetta, inoltre, al Consiglio il compito di fissare l'ammontare annuo della quota associativa ed i relativi termini di pagamento; di accogliere o respingere le domande

degli aspiranti aderenti e di deliberare in merito al venire meno della qualifica di aderente. Il Consiglio delibera anche l'ammontare delle quote suppletive e/o aggiuntive.

Nell'ambito dei poteri attribuiti dal presente Statuto al Consiglio Direttivo, i componenti del Consiglio stesso possono delegare determinati compiti a uno o più delegati, nominati all'interno del Consiglio, ai quali, nei limiti dei compiti loro attribuiti, spettano la firma sociale e la rappresentanza nei confronti dei terzi.

Il Consiglio Direttivo potrà conferire, anche da parte degli stessi Presidente e Vice-Presidente, conferire a terzi mandati o procure relativi a singoli atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Sono, altresì, ammissibili i conferimenti di procure generali ad negotia a terzi, a condizione che il Consiglio, il Presidente o il Vice-Presidente, non si spingano sino ad affidare la completa direzione dell'attività sociale con svuotamento dei propri poteri gestori e sostanziale abdicazione a favore di terzi.

Articolo. 10

Presidente e Vice-Presidente

Il Presidente è eletto a maggioranza semplice dei voti, tra i membri del Consiglio Direttivo e dura in carica per un triennio tacitamente rinnovabile una sola volta ovvero sino a revoca anticipata o dimissioni. La carica di Presidente può essere revocata su istanza del Consiglio Direttivo in caso di comprovata gestione incongruente rispetto le finalità e gli interessi dell'associazione. Per deliberare la revoca del Presidente da parte del Consiglio Direttivo necessiterà una maggioranza pari ai due terzi dei suoi membri, diretto interessato escluso.

Il Presidente nomina il Vicepresidente all'interno del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza, impedimento o di cessazione, le funzioni del Presidente sono

svolte dal Vicepresidente, il quale lo sostituisce in tutti gli atti di competenza del Presidente stesso.

Il Presidente rappresenta l'Associazione nei rapporti con i terzi; convoca e presiede l'assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo; presenta all'assemblea degli associati il bilancio consuntivo e la relazione annuale; può adottare provvedimenti urgenti necessari, informando tempestivamente i membri del Consiglio Direttivo; ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

Il Presidente ed eventualmente il Vice-Presidente in sua vece, hanno esclusiva facoltà di spendere la firma a nome dell'Associazione ed operare sui rapporti bancari ed utilizzare le linee di credito bancarie, purchè nei limiti stabiliti e nell'ambito dei mandati di pagamento preventivamente stabiliti e decisi dal Direttivo.

Assume, in casi d'urgenza, provvedimenti straordinari che dovranno essere soggetti a ratifica da parte del Consiglio entro i quindici giorni successivi.

L'Associazione non risponde di eventuali impegni assunti dal Presidente e dal Vice-Presidente in violazione delle modalità stabilite e, in caso d'inosservanza alle disposizioni di cui sopra, ha pieno diritto al risarcimento del danno, salvo l'applicazione delle norme sull'esclusione del socio inadempiente

Nei casi di necessità comprovata e per periodi non superiori a novanta giorni, il Presidente ed il Vice-Presidente possono assumere la carica di tesoriere ad interim.

Articolo. 11

Altre Cariche istituzionali

Il Consiglio Direttivo provvede a nominare tra i suoi membri il Segretario dell'Associazione che provvede all'aggiornamento, tenuta e conservazione dei vari libri sociali; tiene aggiornato l'archivio degli associati, cura la verbalizzazione di

ogni atto e decisione, nonché regola i rapporti tra i soci e gli Organi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo provvede, altresì, alla nominare del Tesoriere che, vista la sua particolare funzione a carattere professionale, può anche essere scelto al di fuori dei suoi membri.

Il Tesoriere provvede a redigere ed aggiornare la contabilità dell'Associazione, cura la stesura dei reindiconti presuntivi e consuntivi da sottoporre al vaglio del Consiglio Direttivo ed alla successiva approvazione dell'Assemblea dei Soci, adempie gli eventuali obblighi dichiarativi ai fini delle imposte dirette ed indirette, nonché tiene le scritture contabili obbligatorie ai sensi di legge.

Al Tesoriere spetta, altresì, il compito di sovrintendere alle attività patrimoniali, amministrative ed alla gestione finanziaria dell'Associazione. Lo stesso gestisce i rapporti bancari e/o postali attendendosi alle delibere del Consiglio, avendo facoltà di operare mediate la c.d. "delega di cassa" ma essendo sprovvisto del potere di firma che rimane di esclusiva competenza del Presidente ed eventualmente del Vice-Presidente, Dietro preciso mandato di questi ultimi potrà compiere determinate operazioni e/o categorie di operazioni bancarie.

Resta precisa responsabilità del Tesoriere porporre al Consiglio, per tramite del Presidente pro-tempore, tutti gli atti o provvedimenti ritenuti utili e/o necessari ai fini di una corretta gestione dell'attività finanziaria, patrimoniale ed economica dell'Ente.

Le cariche di Segretario e Tesoriere possono essere eventualmente cumulabili.

Articolo. 12

Organo di controllo

Qualora l'assemblea degli associati lo ritenga necessario, al fine di garantire il buon funzionamento dell'associazione, può istituire un organo con funzioni di controllo

contabile e gestionale; l'organo di controllo potrà essere organizzato in forma collegiale, Collegio dei Sindaci, ovvero in forma monocratica, Revisore contabile, a seconda delle necessità e delle dimensioni dell'associazione medesima.

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi; dura in carica per quattro esercizi sociali, coincidenti con il quadriennio olimpico, e i suoi membri sono nominati dall'assemblea degli associati e possono essere rieletti; l'assemblea dei soci provvede anche alla nomina del Presidente.

Il revisore contabile dura in carica per quattro esercizi sociali, coincidenti con il quadriennio olimpico, è nominato dall'assemblea degli associati e può essere rieletto. I sindaci, ovvero il Revisore contabile, devono essere nominati tra gli iscritti all'Albo dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

All'organo di controllo è affidato il controllo della contabilità e della gestione amministrativa; in particolare deve vigilare affinché la gestione amministrativa, contabile, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione sia correttamente impostata al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali, oltre che conforme al dettato legislativo.

L'organo di controllo, qualora lo ritenga opportuno, può richiedere la convocazione dell'assemblea degli associati.

L'organo di controllo si riunisce periodicamente per le verifiche contabili ed amministrative, nonché tutte le volte che lo ritiene opportuno su istanza del Presidente; per ciascuna riunione viene redatto apposito verbale, trascritto nell'apposito Libro.

Articolo. 13

Rendiconto economico-finanziario

Gli esercizi sociali dell'Associazione si aprono il primo gennaio e si chiudono il trentun dicembre di ciascun anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ovvero nel maggior termine di sei

mesi in caso di motivate necessità, il Consiglio Direttivo sottopone all'assemblea per

l'approvazione il rendiconto economico-finanziario e la relazione illustrativa.

Dal rendiconto deve risultare, in modo chiaro, veritiero e corretto, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione.

Articolo. 14

Divieto di distribuzione di utili

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo. 15

Intrasmissibilità della quota o contributo associativo

La quota o contributo associativo è intrasmissibile a qualunque titolo.

Articolo. 16

Modifiche allo Statuto

Per la revisione o la modifica dello statuto delibera l'assemblea dei soci in seduta straordinaria; le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque associati aventi diritto.

Articolo. 17

Scioglimento dell'Associazione

L'assemblea straordinaria delibera:

≈ sullo scioglimento dell'Associazione;

≈ sulla nomina del liquidatore;

≈ sulla devoluzione dei beni in caso di scioglimento, cessazione ed estinzione dell'Associazione.

L'assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste per

l'assemblea straordinaria; in questo caso sono escluse le deleghe. La richiesta di assemblea straordinaria per lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 2/3 degli associati aventi diritto, con l'esclusione delle deleghe.

In caso di scioglimento dell'associazione sarà nominato uno o più liquidatori scelti anche tra i non soci; esperita la fase di liquidazione, il patrimonio residuo sarà devoluto, al fine di perseguire finalità sportive, ad Enti o ad associazioni che perseguono la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo. 18

Norme di rinvio

Per quanto non indicato nel presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile ed alle leggi vigenti in materia di associazioni e persone giuridiche private.